



Publicasa S.p.A.

via Donatello, 2 - 50053 Empoli (FI)

tel. 0571 79911 fax 0571 530186

www.publicasaspa.it - info@publicasaspa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I riferimenti normativi si intendono aggiornati al D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. Ai sensi dell'art.216 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, fino all'adozione dell'atto di cui all'art.31 comma 5 dello stesso decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207.

“Lavori di: Manutenzione straordinaria copertura e facciate di fabbricato E.R.P. posto in Comune di Certaldo (FI) via Fiorentina 108”

Proprietà: Comune di Certaldo.

Stazione Appaltante: Publicasa s.p.a.

Progettista e Direttore dei Lavori: **Arch. Cosimo Gambuti** (Publicasa s.p.a.)

Assistente alla progettazione e direzione dei lavori: P.I. Massimo Martinelli (Publicasa s.p.a.)

Responsabile Unico del Procedimento: **Arch. Cosimo Gambuti** (Publicasa s.p.a.)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE 1 – PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Indice

Art. 1	Oggetto dell'appalto	Art. 22	Oneri per la sicurezza
Art. 2	Ammontare dell'appalto	Art. 23	Cauzione definitiva
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto	Art. 24	Riduzione delle garanzie
Art. 4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	Art. 25	Assicurazione a carico dell'impresa
Art. 5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	Art. 26	Variazione dei lavori
Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	Art. 27	Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto	Art. 28	Lavori non previsti e nuovi prezzi
Art. 8	Conoscenza delle condizioni di appalto	Art. 29	Norme di sicurezza generali
Art. 9	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	Art. 30	Piani di sicurezza
Art. 10	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi	Art. 31	Piano operativo di sicurezza
Art. 11	Consegna e inizio dei lavori	Art. 32	Subappalto
Art. 12	Termini per l'ultimazione dei lavori	Art. 33	Pagamento dei subappaltatori
Art. 13	Programma esecutivo dei lavori	Art. 34	Definizione delle controversie
Art. 14	Sospensioni e proroghe	Art. 35	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fallimento dell'appaltatore
Art. 15	Penali in caso di ritardo	Art. 36	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 16	Anticipazione	Art. 37	Termini per il collaudo
Art. 17	Pagamenti in acconto	Art. 38	Presa in consegna anticipata dell'opera
Art. 18	Pagamenti a saldo	Art. 39	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 19	Revisione prezzi	Art. 40	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 20	Cessione del contratto e cessione dei crediti	Art. 41	Custodia del cantiere
Art. 21	Trattamento dei lavoratori	Art. 42	Cartello di cantiere
		Art. 43	Danni da forza maggiore
		Art. 44	Tracciabilità dei Flussi Finanziari
		Art. 45	Spese contrattuali, imposte, tasse

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la realizzazione a misura delle seguenti opere:

"Lavori di Manutenzione Straordinaria della copertura e facciate di fabbricato E.R.P. posto in via Fiorentina 108, Comune di Certaldo (FI).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'opera completamente compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte, secondo le norme vigenti che qui s'intendono come trascritte e l'appaltatore dovrà eseguire quanto gli verrà richiesto dalla D.L. a soddisfazione delle esigenze che si potranno presentare nel corso dei lavori stessi.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi dei lavori a misura, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi del D. Lgvo 50/2016

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta ad € 53.400,00 come risulta dal prospetto riprodotto nelle seguenti pagine, in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, e qui di seguito riassunto nelle cifre complessive:

1	Lavori soggetti a ribasso	€. 38.100,60
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 15.299,40
1+2	IMPORTO COMPLESSIVO DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	€ 53.400,00

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato « a misura » ai sensi dell'art.3 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai fini della stipulazione del contratto si richiama integralmente quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Le cifre che nel successivo quadro indicano gli importi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle singole voci che compongono la categoria. Costituiscono prezzi contrattuali quelli dell'elenco prezzi diminuiti della percentuale



di ribasso offerta in sede di gara, tali prezzi, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'impresa.

2. Possono partecipare alla gara le ditte qualificate OG1 classifica I o superiore.

3. Le parti costituenti l'opera sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria Prevalente: _OG1__importo___€ 53.400,00___

E' comunque possibile subappaltare il 20% dei lavori della categoria OG1 a ditte aventi la necessaria qualificazione .

ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono riportate nel seguente prospetto:

Opere relative alla sicurezza	€	15.299,40
Opere edili	€	38.100,60
SOMMANO	€	53.400,00

Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza corrispondenti alla percentuale del 40,00%

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Si intendono allegati al contratto e sono in esso richiamati:

- A. il presente capitolato speciale;
- B. tutti gli elaborati grafici, progettuali e le relazioni;
- C. l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo;
- D. il piano di sicurezza ed i relativi allegati
- E. il cronoprogramma
- F. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché siano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti;
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145;
- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;



- Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.e.i. normativa in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti di lavori, servizi e forniture.
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207.

ART. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

2. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa i lavori.

3. L'appaltatore dichiara, altresì, di essersi recato sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato i conseguenti oneri con riferimento all'andamento e al costo dei lavori e pertanto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della integrale attuabilità dello stesso;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per indisciplina, incapacità o grave



negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza dei materiali e dei relativi componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio mediante formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, previa convocazione dell'impresa appaltatrice.

2. È facoltà della stazione appaltante procedere, alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno stabilito, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, il precedente appaltatore è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave.

4. L'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- specifica documentazione attestante la conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere provvisorie alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- la nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;



- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.;
- piano operativo della sicurezza (POS)
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- copia del registro infortuni;

ART. 12 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 13 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione aziendale; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 7 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato.

2. Il programma esecutivo dettagliato dei lavori predisposto dall'impresa potrà essere modificato o integrato su invito della stazione appaltante, ogni volta sia necessario assicurare una migliore esecuzione delle opere ed in particolare:

- a) per coordinare le lavorazioni oggetto di appalto con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte con la realizzazione delle opere, purché gli eventuali ritardi non siano imputabili ad inadempienze della stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente



con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

4. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa, che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal direttore dei lavori.

5. I lavori devono comunque essere eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall'Ente appaltante

ART. 14 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. L'impresa, qualora per cause ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito contrattualmente, potrà chiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dei lavori.

ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).

2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in sede di conto finale

3. L'importo complessivo della penale non può superare il dieci per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. in tema di risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, come espressamente richiamati dall'art. 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l'appaltatore avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a € 30.000,00 al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato.

2. La relativa quota degli oneri per la sicurezza sarà corrisposta con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
4. L'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.
5. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo sono i seguenti: entro 60 giorni dalla data di ricezione al protocollo di Publicasa spa della fattura relativa allo stato di avanzamento dei lavori.
6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di detta sospensione.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente.

ART. 18 - PAGAMENTI A SALDO

1. In sede di conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare. La liquidazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
3. La rata di saldo e la ritenuta a garanzia sono corrisposte dopo 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla previa costituzione della garanzia fidejussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
5. L'importo assicurato con la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma deve essere conforme a quanto previsto nell'art 103 del D.Lgvo 50/2016.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, c.c

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o



un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. Ai sensi di legge, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai **contratti collettivi nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'Impresa e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 dello stesso art. 118. L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla Stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del **D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55**, la suddetta documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del **D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55**, la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

5. La ditta dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 della Legge n°68 del 12/03/99.

Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

ART. 22 – ONERI PER LA SICUREZZA

1. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata analiticamente a misura secondo gli stati di avanzamento.

ART. 23 – CAUZIONI E GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria di Euro **1.068,00 (millesessantotto/00)** pari al 2% dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione copre la mancata

sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per quote anzidetti, è automatico, senza necessità del benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante », così come espressamente stabilito all'art. 103.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di

sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al cinquanta per cento qualora l'appaltatore sia in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEN ISO 9000 così come previsto dall'art. 93, comma 7 e art. 103 comma 1, del D.Lgvo. 50/2016.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il raggruppamento verticale la riduzione è applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte di lavori ad esse riferibile.

ART. 25 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.P.R. 207/2010 a presentare una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e la garantisca contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita in Euro 53.400,00 (CAR).

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata pari ad € 500.000,00 **(da un minimo di € 500.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00)** secondo quanto come previsto dall'art. 125, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sia con riferimento ai rischi di cui ai commi 3 e 5, sia con riferimento alla responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 26 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'impresa esecutrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

2. Non saranno riconosciute come varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori preventivamente approvato dal responsabile del procedimento.

3. Non costituiscono varianti ai sensi del precedente comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione dell'opera.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

5. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 40, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'art. 41.

6. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l'adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento previsti rispettivamente all'art. 131, comma 2, lettera a), del d.lgs. 163/2006, all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 90, comma 5, del d.lgs. 81/2008.

ART. 27 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara, alla quale sarà invitato anche l'appaltatore originario.
2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino ai quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART. 28 – LAVORI NON PREVISTI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all'art.163 del D.P.R. 207/2010.

ART. 29 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela previste agli artt. 15, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 30 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore dovrà rispettare il piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante tramite il coordinatore alla sicurezza incaricato dalla stessa ai sensi del **D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i.**, nonché rispettare le indicazioni fornite dal coordinatore all'esecuzione durante lo svolgimento dei lavori.
2. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza in cantiere di più imprese, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o



accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 31 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto rispettivamente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è altresì tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro.

ART. 32 – SUBAPPALTO

1. Per il subappalto e l'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, all'art. 170 del D.P.R. 207/2010.
2. È consentito il subappalto di tutte le lavorazioni indicate come subappaltabili dal presente capitolato, sempreché l'esecutore, all'atto dell'offerta, o nel caso di varianti in corso d'opera nell'atto di sottomissione, abbia manifestato tale intenzione.
3. L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subaffidamento, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa subappaltatrice; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - c) che l'esecutore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla stazione appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da subaffidare, nonché la dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del Codice degli appalti pubblici;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della l. 575/1965, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell' appaltatore. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, l' appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 30%. L' appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a verificare l'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e locali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l' appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell' appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l' appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato in suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l' appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il pagamento del successivo SAL

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Non sono in ogni caso subappaltabili:

- ✓ I noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- ✓ Il trasporto che non prevede l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- ✓ La fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

Sono considerati subappalti:

- ✓ I noleggi a caldo e contratti simili che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore;
- ✓ L'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art.1 della L. 5 marzo 1990, n.46 e al Decreto 22 gennaio 2008 n° 37, per i quali l'Appaltatore è tenuto

ad affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art.10 della L. 5 marzo 1990 n.46);

- ✓ I contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo.

8. L' appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

9. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 33 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e pertanto l' appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

ART. 34 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La definizione di eventuali controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate al comma 1 dell'art. 34 del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale).

2. Il foro competente è quello del luogo dove il contratto è stato stipulato.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dagli artt. D.Lgs. 50/2016

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell' appaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. La Stazione appaltante potrà, altresì, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ✓ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;



- ✓ Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- ✓ Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto

4. In caso di risoluzione si farà luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di detti materiali, attrezzature e mezzi d'opera devono essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 36 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

3. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

ART. 37 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1 Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 38 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

1. È ammessa la presa in consegna anticipata dell'opera subito dopo l'ultimazione dei lavori, e prima dell'emissione del collaudo provvisorio, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri contemplati nel capitolato generale d'appalto, nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure



di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con impianti tali da assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;

c) la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade;

d) l'assunzione di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione del contratto;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

e) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

h) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio per la direzione lavori, che siano arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

i) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dei danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

l) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e

sempre in ottemperanza di tutte le normative in vigore; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante nonché il personale preposto alla direzione dei lavori;

m) per i lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde, ecc., l'esecutore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione;

n) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, oltre alle spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

o) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, degli addetti delle imprese che eseguono i lavori per conto della Stazione Appaltante. Inoltre, a richiesta della D.L. l'uso parziale o totale da parte di dette imprese di ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso;

p) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo;

q) l'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:

- il libro giornale in cui sono registrate a cura dell'appaltatore:
 - ✓ tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori;
 - ✓ le disposizioni e osservazioni del direttore lavori
 - ✓ le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice
 - ✓ le sospensioni, riprese e proroghe lavori;
- il libro dei rilievi e delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal D.L.

r) L'appaltatore è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori esistono cavi, tubazioni o condutture che possono essere danneggiate;

s) L'appaltatore ha l'obbligo ex art. 24 della Legge Regionale Toscana n.38 del 13.07.2007 di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;

t) Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;



- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

2. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare l'Impresa è chiamata all'osservanza delle norme di cui al **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547** e al **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164**. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se prima l'Impresa non abbia presentato all'ufficio di Direzione dei lavori le relative polizze di assicurazione.

L'osservanza delle disposizioni di cui alla **L. 21 agosto 1921, n. 1312**, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modifiche.

L'obbligo di applicare - ai sensi del **Capitolato Generale** e dell'art. 36, comma 1, **L. 20 maggio 1970, n. 300** - e di fare applicare (nel caso di subappalti o cottimi) nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai **contratti collettivi di lavoro** vigenti nei luoghi e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Tale obbligo sussiste anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dalla Stazione appaltante o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

La fornitura alla Direzione dei lavori, entro i termini prefissi dalla stessa, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione dei lavori per l'inoltro delle

notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il **Regolamento Generale e il Capitolato Generale** per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dagli organi competenti non sia accertato che gli obblighi precitati sono stati integralmente adempiuti.

ART. 40 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
2. Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese dell'appaltatore, essendo quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

ART. 41 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e cura dell'impresa appaltatrice la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Ente appaltante.

ART. 42 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'impresa deve predisporre ed esporre, a sua cura e spese, all'esterno di ogni singolo cantiere un cartello indicatore di idonee dimensioni recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, tra cui l'indicazione della Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Responsabile del procedimento e dei Coordinatori in materia di sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Oltre, ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge n.55/1990 i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 3, n. 3 dello stesso art.18.

ART. 43 – DANNI DA FORZA MAGGIORE

1. Non verrà accordato all' appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non nei casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati



con la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'impresa entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

ART. 44 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1.L'appaltatore è formalmente obbligato, giuste le prescrizioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi all'appalto, utilizzando allo scopo un conto corrente dedicato.

2. A tale scopo si specifica che l' Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo le modalità disposte dall'art.3 c.7 L.n. 136/10 e s.m.i, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto e/o commessa pubblica, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati e abilitati ad operare su di esse, sul quale poter effettuare il pagamento delle prestazioni svolte. Le violazioni delle presenti disposizioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

3.Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

4.L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge n. 136/2010.

5.Parimenti, qualora l'appaltatore abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla L. 136/2010, procederà all'immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questa Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale competente.

ART. 45 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell' appaltatore:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.



- 3.** Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinano aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell' appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.
- 4.** Sono inoltre a carico dell' appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5.** Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, secondo legge.

PARTE 2 – PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 1 - Descrizione delle lavorazioni da eseguire

Le opere oggetto dell'appalto, da eseguirsi su fabbricato E.P.R. ubicato nel comune di Certaldo via Fiorentina 108(FI), possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni e specifiche riportate nell'elenco prezzi e nel computo metrico ed eventuali indicazioni e precisazioni che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, nel corso dei lavori stessi.

Nel seguente elenco non sono descritte le opere relative alla sicurezza, poiché le stesse sono riportate dettagliatamente nel relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte a tutti gli effetti dell'appalto.

- 1.1) Opere edili per il rifacimento dei pavimenti e impermeabilizzazioni delle terrazze e ripristino di copertura e facciate
- 1.2) Opere specialistiche per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto
- 1.3) Opere di lattoneria ed edili per la fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli metallici coibentati.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le normative vigenti e le indicazioni eventuali della D.L.

Articolo 2 - Prescrizioni sui materiali

2.1) Piastrelle per pavimenti dei terrazzi

Dovranno essere di prima scelta assoluta prive di difetti apparenti od occulti, a marcature CE, rispondenti alle normative UNI EN con particolare riferimento alla UNI EN 14411, con resistenza all'abrasione classe PEI 4, resistenza alle macchie classe IV e resistenza allo scivolamento almeno R11

2.2) Pannelli metallici coibentati: Realizzazione di nuovo manto di copertura mediante fornitura e posa in opera di pannelli sandwich dello spessore di cm 5 costituiti superiormente e inferiormente da lamiera zincata e verniciata grecata spessore 5/10 ed interposto pannello di poliuretano espanso con densità kg/mc 35. Nella voce deve intendersi compreso tutto quanto occorrente niente escluso per dare la copertura finita a perfetta regola d'arte, fra cui:

- eventuale smontaggio e rimontaggio di apparecchiature presenti in copertura quali gruppi per condizionatori, antenne ecc.
- protezione ed eventuale spostamento di cavi presenti in copertura (per televisione, ecc.)
- gruppi di fissaggio completi costituiti da viteria in acciaio inox completa di doppia guarnizione di tenuta e cappello in alluminio preverniciato con modanatura di rinforzo;
- colmo a due falde in lamiera zincata spessore 10/10 di mm goffrato e preverniciato, idoneamente sagomato, sviluppo circa mm 800 completo di listelli chiudigreca in lamiera d'alluminio microforato, scossaline di testata in alluminio, staffe di supporto e sostegno;
- bordature laterali, di chiusura sulla fine pannello in lamiera zincata 10/10 verniciata del colore delle lastre ovvero in alluminio goffrato 10/10, opportunamente sagomate;
- scossaline di raccordo parete/falda in lamiera zincata verniciata 10/10 ovvero in alluminio goffrato 10/10 opportunamente sagomate;
- scossaline raccordo falda/falda in lamiera zincata verniciata 15/10 ovvero in alluminio goffrato 15/10 opportunamente sagomate;



- raccordi e protezione di tutti i corpi emergenti dalla copertura (tipo sfiati, canne fumarie, aspiratori, antenne, elementi linee vita, murature di spicco ecc.) mediante fornitura e posa in opera di scossaline in lamiera zincata preverniciata spessore 10/10 ovvero in alluminio preverniciato goffrato spessore 10/10, idoneamente fissati e sagomati compreso sigillatura;

- Sormonti, tagli, sfridi, gruppi di fissaggio, compensatori, lattoneria necessaria a dare il titolo completo in ogni sua parte anche se non descritta, elementi antivolatili (tipo reti zincate parapasseri ecc.), trasporto, tiro al piano, movimentazione, smaltimento a pubblica discarica di ogni risulta delle lavorazioni e tutto quant'altro necessario, niente escluso, per dare l'opera finita in ogni sua parte.

2.3) Impermeabilizzazione dei terrazzi con guaina in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere spessore mm 4, posta a fiamma, previa mano di primer al solvente questo compreso nel prezzo, compreso inoltre tagli, sfrido, risvolti sulla muratura, mantelline, sovrammonti di almeno cm 10, taglio parziale dell'intonaco per inserimento dei risvolti sulle murature, raccordo con i fori di scolo per l'acqua e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

In generale, tutti i materiali (sia quelli di fornitura, sia quelli di consumo e d'uso quali cementi, leganti in genere, inerti, malte preconfezionate, laterizi ecc.) dovranno avere marcatura CE e dovranno essere adeguati all'impiego che ne verrà fatto. Dove richiesto, dovranno essere campionati e sottoposti all'approvazione della D.L. e fornite le relative schede tecniche.